

REGIONE PIEMONTE BU45S1 10/11/2022

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE-
Centro “Gianni Oberto” Comitato consultivo

Allegato

Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Scadenza di presentazione delle candidature: 25 novembre 2022

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva per le Nomine, nella seduta del 3 novembre 2022, preso atto dell’esiguo numero di candidature pervenute, ha disposto la riapertura dei termini in riferimento all’ente che segue.

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni	Compensi
- Centro “Gianni Oberto” Comitato consultivo (Art. 4, L.r. n. 15 del 4 agosto 2022. Istituzione della festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980 n. 24) MOD. di candidatura B	4 componenti con voto limitato	Consiglio Regionale		scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.	La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro

In applicazione dell'art. 4 e dell'art. 6 della l.r. n. 15 del 4 agosto 2022, i quattro componenti da nominarsi ai sensi del presente comunicato sono aggiuntivi rispetto ai componenti già nominati, che rimangono in carica fino alla scadenza.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo, contenente, **a pena di irricevibilità:**

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 25 novembre 2022.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari"- **UFFICIO NOMINE**, numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

MODELLO B

**DI CANDIDATURA PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN ORGANI DI
REVISIONE CONTABILE, COMITATI O COMMISSIONI**

**(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di irricevibilità della
candidatura)**

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a c.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)
tel. fax
pec/e-mail..... (inserire di preferenza un indirizzo pec, se posseduto)
codice fiscale

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, al numero di fax e all'indirizzo pec e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

presenta la propria candidatura per la nomina a:

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....
(specificare l'organo: Collegio dei Revisori, altro)

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

3*. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal

di non essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del codice civile e di impegnarsi a darne immediata comunicazione dell'eventuale insorgenza nel corso dell'incarico (limitatamente per gli incarichi di sindaco o revisore contabile);

12*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

13*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina
 di trovarsi

14. in caso di risposta affermativa al punto n. 13, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

15. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

dichiara altresì

16. di accettare preventivamente la nomina;

17. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

18. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., lì

Firma

.....

* Cfr. nota in calce

L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:
www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it (l'invio all'indirizzo pec dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata).

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

3. Si segnala che la legge 13 maggio 1997, n. 132, all'art. 14 bis (introdotto dalla legge 30 luglio 1998, n. 266), prevede quanto segue:

Norma transitoria

1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

a. hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

b. hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

c. hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).

4. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6. Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione (“non”) e specificare nell’apposito spazio. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica.

10. In base all’art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11. Estratto del Codice civile: Art. 2399

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

12-13.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e *designazioni di competenza* della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte:
via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano);
Tel. 011 5757324/239/199
pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it - mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it